SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

13 settembre 2007 *

Nel procedimento C-458/05,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dall'Oberster Gerichtshof (Austria) con decisione 16 novembre 2005, pervenuta in cancelleria il 29 dicembre 2005, nella causa

Mohamed Jouini,

Okay Gönen,

Hasan Bajric,

Gerald Huber,

Manfred Ortner,

Sükran Karacatepe,

Franz Mühlberger,

Nakil Bakii,

* Lingua processuale: il tedesco.

Hannes Kranzler,

Jürgen Mörth,

Anton Schneeberger,

Dietmar Susteric,

Sascha Wörnhör,

Aynur Savci,

Elena Peter,

Egon Schmöger,

Mehmet Yaman,

Dejan Preradovic,

Andreas Mitter,

Wolfgang Sorger,

Franz Schachenhofer,

Herbert Weiss,

Harald Kaineder,

Ognen Stajkovski,

Jovica Vidovic

contro

Princess Personal Service GmbH (PPS),

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dai sigg. E. Juhász, G. Arestis, J. Malenovský (relatore) e T. von Danwitz, giudici,

avvocato generale: sig. Y. Bot
cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 13 dicembre 2006,

considerate le osservazioni presentate:

— per il sig. Jouini e a., dai sigg. E. Frischenschlager e D. Gallistl, Rechtsanwälte;

— per la Princess Personal Service GmbH (PPS), dal sig. G. Minichmayr, Rechtsanwalt;

— per il governo austriaco, dalla sig.ra C. Pesendorfer e dal sig. G. Hesse, in qualità di agenti;

— per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. V. Kreuschitz e J. Enegren, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 22 marzo 2007,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'art. 1 della direttiva del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82, pag. 16).

2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra il sig. Jouini e altri 24, da una parte, e la società Princess Personal Service GmbH (PPS) (in prosieguo: la «PPS»), dall'altra, in merito al pagamento di crediti retributivi e alla dichiarazione di un trasferimento dei rapporti di lavoro alla PPS ai fini del calcolo di loro crediti.

Contesto normativo

La normativa comunitaria

3 La direttiva 2001/23 codifica la direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU L 61, pag. 26), come modificata dalla direttiva del Consiglio 29 giugno 1998, 98/50/CE (GU L 201, pag. 88; in prosieguo: la «direttiva 77/187»).

4 Ai sensi dell'ottavo 'considerando' della direttiva 2001/23:

«La sicurezza e la trasparenza giuridiche hanno richiesto un chiarimento della nozione giuridica di trasferimento alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia. Tale chiarimento non ha modificato la sfera di applicazione della direttiva 77/187/CEE, quale interpretata dalla Corte di giustizia».

5 L'art. 1, n. 1, lett. a) e b), della direttiva 2001/23 dispone quanto segue:

«a) La presente direttiva si applica ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione.

b) Fatta salva la lettera a) e le disposizioni seguenti del presente articolo, è considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di un'entità economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attività economica, sia essa essenziale o accessoria».

6 Ai sensi dell'art. 2, n. 2, della direttiva 2001/23:

«La presente direttiva non lede il diritto nazionale per quanto riguarda la definizione di contratto o di rapporto di lavoro.

Tuttavia, gli Stati membri non potranno escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva i contratti o i rapporti di lavoro a motivo unicamente:

(...)

c) di rapporti di lavoro interinali a norma dell'articolo 1, punto 2, della direttiva [del Consiglio 25 giugno 1991, 91/383/CEE, che completa le misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute durante il lavoro dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro a durata determinata o un rapporto di lavoro interinale (GU L 206, pag. 19)] e del fatto che l'impresa, lo stabilimento o la parte d'impresa o di stabilimento trasferita è l'agenzia di lavoro interinale che è il datore di lavoro o parte di essa».

7 L'art. 3, n. 1, della direttiva 2001/23 così recita:

«I diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario.

(...)».

8 La formulazione delle suddette disposizioni degli artt. 1, n. 1, 2, n. 2, e 3, n. 1, della direttiva 2001/23 è sostanzialmente identica a quella delle disposizioni degli artt. 1, n. 1, 2, n. 2, e 3, n. 1, della direttiva 77/187.

La normativa nazionale

9 L'art. 3 della legge recante adeguamento della normativa in materia di contratti di lavoro (Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz, BGBl. 459/1993) stabilisce che, qualora una parte di stabilimento sia trasferita ad un altro imprenditore, quest'ultimo acquisisce la qualità di datore di lavoro ed è surrogato in tutti i diritti e obblighi che derivano dai rapporti di lavoro esistenti alla data del trasferimento.

Causa principale e questione pregiudiziale

10 L'agenzia di lavoro interinale Mayer & Co GmbH (in prosieguo: la «Mayer»), che esisteva dal 1976, era diretta, da ultimo, dall'attuale direttore industriale della PPS, in qualità di gestore. Egli è sposato con la direttrice commerciale della PPS, che a sua volta lavorava nella Mayer con funzioni di impiegata.

11 Su richiesta di uno dei principali clienti della Mayer, nel 2001 tale impiegata metteva a punto un progetto industriale per il quale veniva appoggiata anche dal marito. Le difficoltà finanziarie di tale impresa erano già note. Dopo l'approvazione del nuovo progetto da parte del cliente, i coniugi, in accordo con quest'ultimo, concordavano di realizzarlo tramite un'impresa da fondare ex-novo che svolgesse lo stesso tipo di attività economica, dato che sarebbe stato difficile apportare modifiche strutturali alla vecchia impresa Mayer.

12 Tale nuova agenzia di lavoro interinale, la PPS, veniva fondata all'inizio del 2002 e i coniugi vi assumevano rispettivamente le funzioni di direttore industriale e di direttrice commerciale. Assecondando le esigenze del detto cliente principale, essi incaricavano il competente direttore della filiale della Mayer di prospettare a quaranta lavoratori messi a disposizione di tale cliente principale un passaggio alla PPS entro breve, il che poi avvenne.

13 L'attività di tali lavoratori presso il cliente non cambiava, ma i loro rapporti di lavoro con la Mayer cessavano a far data dal 30 novembre 2002 e quelli con la PPS prendevano effetto dal 1° dicembre 2002. Altri clienti venivano rilevati, fermo restando che il numero di lavoratori interessati presso ciascun cliente andava, a seconda dei casi, da solo tre o quattro fino a nove unità. Anche un direttore di filiale e taluni addetti alla clientela venivano riassunti dalla PPS. Nel complesso, prima dell'apertura del fallimento della Mayer, circa un terzo del suo personale veniva rilevato dalla PPS.

14 Gli attori nella causa principale, che sono stati riassunti dalla PPS, richiedevano a quest'ultima il pagamento di crediti retributivi non onorati dalla Mayer e la dichiarazione del trasferimento dei rapporti di lavoro alla PPS ai fini del computo delle loro spettanze. Si tratta, in particolare, dei lavoratori interinali messi a

disposizione dei clienti come operai, manovratori di gru e montatori. Essi fondavano le loro pretese sull'argomento che era stato effettuato un trasferimento di stabilimento e, di conseguenza, la PPS, in qualità di «impresa subentrante», doveva garantire il pagamento dei crediti pregressi e tenere conto dei periodo di impiego precedenti.

15 La PPS respingeva tali domande obiettando che non aveva avuto luogo alcun trasferimento di stabilimento e che essa non aveva stipulato alcun contratto con la Mayer. A suo avviso, il trasferimento degli attori nella causa principale si era svolto secondo gli usi vigenti nel settore delle agenzie di lavoro interinale e non sarebbe stato possibile identificare lo stabilimento, o la «parte di stabilimento», rilevato dalla PPS.

16 In seguito all'accoglimento delle richieste degli attori nella causa principale da parte del Landesgericht Wels (Tribunale di Wels), adito in primo grado, e dell'Oberlandesgericht Linz (Corte d'appello di Linz), adito in appello, la PPS ha proposto ricorso in cassazione dinanzi all'Oberster Gerichtshof (Corte di cassazione austriaca) contestando, in particolare, il fatto che i detti giudici abbiano qualificato l'operazione in esame come «trasferimento d'impresa».

17 L'Oberster Gerichtshof rileva che, secondo la giurisprudenza della Corte, in linea di massima l'esame dell'esistenza di un trasferimento di stabilimento tiene conto, innanzi tutto, dell'esistenza o meno di un'entità economica organizzata in modo stabile nel senso d'un complesso organizzato di persone e di elementi che consentono l'esercizio di un'attività economica finalizzata al perseguimento di un determinato obiettivo. Occorrerà poi verificare se sussistano le condizioni di trasferimento di siffatta entità al nuovo imprenditore, prendendo in considerazione il complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano l'operazione di cui trattasi (v., in questo senso, sentenza 11 marzo 1997, causa C-13/95, Süzen, Racc. pag. I-1259, punti 13 e 14).

18 Ebbene, secondo il giudice del rinvio, nella causa in esame la verifica dell'esistenza di un trasferimento di stabilimento sarebbe particolare, dato che riguarda un'agenzia di lavoro interinale. Esso sottolinea infatti che tali imprese, per definizione, hanno pochi dipendenti «nella propria azienda», intesa come unità organizzativa, proprio poiché i lavoratori sono collocati presso altri datori di lavoro, ossia le imprese utilizzatrici. Queste ultime integrano i lavoratori in questione nella propria organizzazione a seconda delle loro esigenze. La maggior parte dei lavoratori interinali, quindi, non è integrata nell'azienda di tali imprese, bensì in quella di altri datori di lavoro.

19 Il giudice del rinvio si chiede se il ragionamento sviluppato per altre imprese, legato soprattutto all'esistenza di un'entità organizzativa intesa come «stabilimento» o «parte di stabilimento», possa essere applicato anche alle agenzie di lavoro interinale. Esse si distinguono altresì fondamentalmente dalle imprese di pulizie o di sorveglianza perché i lavoratori messi a disposizione non sono assunti nell'impresa del datore di lavoro per una funzione definita (attività di pulizia o di sorveglianza) — il che potrebbe rivelarsi utile ai fini dell'individuazione della parte di stabilimento — bensì per diverse funzioni, a seconda delle esigenze dell'impresa utilizzatrice.

20 Ciò premesso, l'Oberster Gerichtshof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se si verifichi un trasferimento di stabilimento o di parte di uno stabilimento, ai sensi dell'art. 1 della direttiva [2001/23], quando, in mancanza di una struttura organizzativa identificabile nella prima agenzia di lavoro interinale, nell'ambito di una cooperazione tra due agenzie di lavoro interinale, un'impiegata, un direttore di filiale, taluni addetti alla clientela ed il gestore siano trasferiti dalla prima impresa alla seconda per esercitarvi attività simili, e, con essi, sempre nel contesto di tale cooperazione tra le due imprese, siano trasferiti, parzialmente o completamente, anche circa un terzo dei lavoratori interinali unitamente ai clienti presso i quali sono collocati (in diverse misure, da tre a cinquanta lavoratori interinali)».

Sulla questione pregiudiziale

21 Con la questione in esame, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'art. 1, n. 1, della direttiva 2001/23 vada interpretato nel senso che quest'ultima si applica ad una situazione, come quella oggetto della causa principale, che consiste nel trasferimento di dipendenti tra due agenzie di lavoro interinale.

22 Ai sensi del suo art. 1, n. 1, la direttiva 2001/23 si applica ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione.

23 Per costante giurisprudenza, la direttiva 2001/23 mira a garantire la continuità dei rapporti di lavoro esistenti nell'ambito di un'entità economica, indipendentemente dal mutamento del titolare. Il criterio decisivo per stabilire se si configuri un trasferimento ai sensi della detta direttiva consiste quindi nella circostanza che l'entità in questione conservi la propria identità, il che risulta in particolare dal fatto che la sua gestione sia stata effettivamente proseguita o ripresa (v., segnatamente, sentenze 18 marzo 1986, causa 24/85, Spijkers, Racc. pag. 1119, punti 11 e 12, e 15 dicembre 2005, cause riunite C-232/04 e C-233/04, Güney-Görres e Demir, Racc. pag. I-11237, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

24 Per quanto riguarda la condizione relativa all'esistenza di una cessione contrattuale, da una giurisprudenza ben consolidata risulta che la portata dell'art. 1, n. 1, della direttiva 2001/23 non può essere valutata in base alla sola interpretazione letterale (v., a proposito dell'art. 1, n. 1, della direttiva 77/187, sentenze 7 febbraio 1985, causa 135/83, Abels, Racc. pag. 469, punti 11-13, e 19 maggio 1992, causa C-29/91, Redmond Stichting, Racc. pag. I-3189, punto 10). Date le differenze tra le versioni linguistiche della direttiva e le divergenze tra gli ordinamenti nazionali sulla nozione di cessione contrattuale, la Corte ha dato a questa nozione un'interpretazione sufficientemente elastica per rispondere all'obiettivo della direttiva, che è quello di tutelare i lavoratori subordinati in caso di trasferimento della loro impresa (sentenze Redmond Stichting, cit., punto 11, e 7 marzo 1996, cause riunite C-171/94 e C-172/94, Merckx e Neuhuys, Racc. pag. I-1253, punto 28).

25 Tale interpretazione elastica riguarda anche la forma del «contratto» con cui si realizza detta cessione. La nozione di cessione contrattuale può pertanto corrispondere, a seconda dei casi, ad un accordo scritto o verbale tra il cedente ed il cessionario vertente su un cambiamento dell'identità del responsabile della gestione dell'entità economica in esame o ancora ad un accordo tacito concluso tra questi ultimi e risultante da elementi di cooperazione pratica da cui traspare una comune volontà di procedere a siffatto cambiamento.

26 Ebbene, nella causa principale, dalla decisione di rinvio risulta che i lavoratori in esame sono stati riassunti nell'ambito di una cooperazione tra la Mayer e la PPS, le quali, in sostanza, avevano entrambe gli stessi dirigenti, il che ha consentito alla PPS di dare vita ad un'attività identica. Dal fascicolo emerge inoltre che la cooperazione ha consentito alla PPS di svolgere tale attività al servizio degli stessi clienti, facendo

inoltre largamente ricorso ai lavoratori che avevano precedentemente lavorato per la Mayer. In tali circostanze risulta evidente che detta cooperazione aveva come oggetto e scopo di trasferire mezzi di produzione dalla Mayer alla PPS.

27 Pertanto, la nozione di cessione contrattuale, come interpretata dalla Corte, non osta alla constatazione di un trasferimento di impresa tra la Mayer e la PPS, anche se, come ha affermato la PPS in sede d'udienza, le imprese coinvolte non hanno concluso alcun accordo scritto o verbale.

28 In circostanze come quelle della causa principale occorre stabilire se l'operazione da qualificare riguardi tutta l'impresa o solamente una parte di essa. In quest'ultimo caso occorre individuare la parte di impresa interessata.

29 A tale proposito risulta che una riassunzione di dipendenti come quella oggetto della causa principale non può corrispondere al trasferimento dell'intera impresa. Dal fascicolo emerge infatti che la PPS ha rilevato solamente una certa parte dei dipendenti incaricati della gestione amministrativa e un terzo dei dipendenti interinali, e che la Mayer ha continuato a svolgere tale attività economica fino all'apertura del fallimento. In seguito, nell'ambito di quest'ultimo, un'impresa concorrente della PPS ha riacquistato i beni patrimoniali della Mayer rientranti nella massa fallimentare ed ha proseguito l'attività economica di tale impresa ricorrendo, in parte, ai dipendenti e ad altri mezzi di produzione di quest'ultima.

30 Di conseguenza, l'eventuale trasferimento dei mezzi di produzione oggetto della causa principale — ossia la riassunzione dei dipendenti in questione — dalla Mayer alla PPS poteva riguardare solamente una parte di tale impresa.

31 Per rientrare nella direttiva 2001/23, tale riassunzione deve avere ad oggetto un'entità economica organizzata in modo stabile, la cui attività non si limiti all'esecuzione di un'opera determinata. La nozione di entità economica richiama quindi un complesso organizzato di persone e di elementi che consenta l'esercizio di un'attività economica finalizzata al perseguimento di un determinato obiettivo (sentenze 10 dicembre 1998, cause riunite C-127/96, C-229/96 e C-74/97, Hernández Vidal e a., Racc. pag. I-8179, punto 26, nonché Güney-Görres e Demir, cit., punto 32), e che sia adeguatamente strutturata ed autonoma (sentenza Hernández Vidal e a., cit., punto 27).

32 Un'entità del genere non deve comportare necessariamente elementi patrimoniali, materiali o immateriali, significativi. Infatti, in taluni settori economici tali elementi sono spesso ridotti alla loro più semplice espressione e l'attività si fonda essenzialmente sulla manodopera. Così, un gruppo organizzato di dipendenti specificamente e stabilmente assegnati ad un compito comune può, in mancanza di altri fattori produttivi, corrispondere ad un'entità economica (sentenza Hernández Vidal e a., cit., punto 27).

33 Lo stesso vale, a maggior ragione, nel caso di agenzie di lavoro interinale, tenuto conto dell'art. 2, n. 2, secondo comma, lett. c), della direttiva 2001/23. Da tale disposizione risulta infatti che i rapporti di lavoro con siffatte imprese rientrano, in

linea di massima, nella direttiva 2001/23, il che implica che occorre tener conto delle loro specificità quando si esamina l'operazione diretta al loro rilevamento. Ebbene, come emerge dalla decisione di rinvio, tali imprese sono caratterizzate dall'assenza di una propria organizzazione di impresa che consenta di identificare in seno ad una siffatta impresa diverse entità economiche distinguibili in funzione dell'organizzazione del cedente.

34 Di conseguenza, in mancanza di una struttura organizzativa identificabile nell'agenzia di lavoro interinale in questione, occorre procedere ad un esame che tenga conto delle sue specificità piuttosto che ad un'analisi diretta ad accertare l'esistenza di un'entità economica con riferimento alla sua organizzazione. In tale contesto, la valutazione dell'esistenza di un'entità economica ai sensi dell'art. 1, n. 1, della direttiva 2001/23 implica che si verifichi se i mezzi di produzione trasferiti dal cedente costituissero, presso di lui, un complesso operativo già di per sé sufficiente a consentire la fornitura di prestazioni di servizi caratteristiche dell'attività economica dell'impresa senza bisogno di ricorrere ad altri significativi mezzi di produzione o parti di essa.

35 A tale proposito, occorre sottolineare che l'attività delle agenzie di lavoro interinale è caratterizzata dalla messa a disposizione temporanea di lavoratori al servizio di imprese utilizzatrici affinché essi vi esercitino funzioni diverse a seconda delle esigenze e delle direttive di tali imprese. Lo svolgimento di siffatta attività richiede, in particolare, un complesso di conoscenze e una struttura amministrativa che consentano di organizzare tale messa a disposizione dei lavoratori, nonché un insieme di lavoratori interinali che possano integrarsi nelle imprese utilizzatrici e svolgere per loro le funzioni richieste. Altri mezzi di produzione significativi, invece, non sono indispensabili per la realizzazione dell'attività economica in questione.

36 La circostanza, sottolineata dal giudice del rinvio, che i lavoratori interinali siano integrati nella struttura organizzativa del cliente al servizio del quale sono messi a disposizione non può, di per sé, impedire di constatare l'esistenza di un trasferimento di entità economica. Tali lavoratori, infatti, rimangono comunque, in sostanza, elementi fondamentali, senza i quali l'agenzia di lavoro interinale sarebbe impossibilitata a svolgere la sua attività economica. Inoltre, la circostanza che essi siano, come peraltro prevede l'art. 1, punto 2), della direttiva 91/383, richiamato all'art. 2, n. 2, secondo comma, lett. c), della direttiva 2001/23, legati al cedente da un rapporto di lavoro e che il cedente li retribuisca direttamente conferma il loro collegamento all'impresa gestita dal detto cedente e, di conseguenza, il loro contributo all'esistenza di un'entità economica presso quest'ultimo.

37 Da quanto precede risulta che già il solo insieme costituito dagli impiegati incaricati della gestione, dai lavoratori interinali e dal complesso delle conoscenze può perseguire un determinato obiettivo, ossia la prestazione dei servizi consistenti nel mettere temporaneamente a disposizione delle imprese utilizzatrici taluni lavoratori dietro retribuzione, e che tale insieme può costituire un'entità economica operativa senza dover ricorrere ad altri mezzi di produzione significativi e ad altre parti del cedente. Tale circostanza può essersi verificata nel caso di specie, dato che l'insieme in oggetto era composto da un impiegato amministrativo, un direttore di filiale, addetti alla clientela, un terzo dei lavoratori interinali e gestori in possesso di un complesso di conoscenze. Spetta al giudice del rinvio verificare tale circostanza.

38 Occorre pertanto risolvere la questione sottoposta dichiarando che l'art. 1, n. 1, della direttiva 2001/23 dev'essere interpretato nel senso che quest'ultima si applica quando una parte del personale amministrativo e una parte dei lavoratori interinali vengono trasferite ad un'altra agenzia di lavoro interinale per esercitarvi le stesse attività al servizio di clienti identici e — circostanza che dev'essere verificata dal giudice del rinvio — gli elementi interessati dal trasferimento sono già di per sé sufficienti a consentire lo svolgimento di prestazioni caratteristiche dell'attività economica in oggetto senza ricorrere ad altri mezzi di produzione significativi né ad altre parti dell'impresa.

Sulle spese

39 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

L'art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, dev'essere interpretato nel senso che quest'ultima si applica quando una parte del personale amministrativo e una parte dei lavoratori interinali vengono trasferite ad un'altra agenzia di lavoro interinale per esercitarvi le stesse attività al servizio di clienti identici e — circostanza che dev'essere verificata dal giudice del rinvio — gli elementi interessati dal trasferimento sono già di per sé sufficienti a consentire lo svolgimento di prestazioni caratteristiche dell'attività economica in oggetto senza ricorrere ad altri mezzi di produzione significativi né ad altre parti dell'impresa.

Firme